

CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E L'UNIONE TERRE DI
PIANURA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO
DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA, IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 3 DELLA L.R. 31/10/08 N. 19.

tra

L'**Unione Reno Galliera** (C.F.: 02855851206), rappresentata dal Presidente pro-tempore Sindaco Sig. Stefano Zanni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione in Via Fariselli n. 4 - San Giorgio di Piano, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 57 del 19/12/2024;

e

L'**Unione Terre di Pianura** (C.F.: 03014291201), rappresentata dal Presidente pro-tempore Sindaco Sig.ra Roberta Bonori, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione in Via San Donato n. 199 - Granarolo dell'Emilia, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta per il presente atto in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 24 del 28/11/2024;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge agli enti locali, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente; in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n. 19/2008 prevede quanto segue:
 - o le funzioni in materia sismica, sono attribuite in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - o il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi, di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia

sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (12/02/2009), indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;

Dato atto che:

- l'art. 35 della L.R. 27/12/2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018", che in attuazione dell'art. 3, comma 8 della L.R. n. 19/2008 e dell'art. 21, comma 3, della L.R. n. 13/2015, fissa al 31 Dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche da parte dei Comuni;
- l'Unione Reno Galliera ha deliberato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 19/2008, con delibera di Consiglio dell'Unione n. 24 del 27/11/2009, giusta convenzione prot. nr. 14127 del 03/12/2009, di esercitare nell'ambito della forma associata le funzioni in materia sismica d'ora innanzi per brevità definito come "Ufficio sismica";
- Lo Sportello pratiche sismiche dell'Unione Reno Galliera è stato validato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. 16 Novembre 2009 n. 1852, come successivamente integrata, recante l'elenco dei comuni che esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica e l'elenco di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali;
- L'Unione Terre di Pianura con nota prot. 68150 del 21/11/2024 ha chiesto all'Unione Reno Galliera di potere aderire all'Ufficio sismica ed a seguito del positivo riscontro la suddetta Unione ha approvato con la succitata delibera del Consiglio dell'Unione lo schema di convenzione che ora si sottoscrive;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è l'assolvimento, in modo coordinato nel territorio dei Comuni afferenti all'Unione Terre di Pianura delle funzioni in materia sismica, da svolgere in forma associata con l'Unione Reno Galliera, di seguito "Unione", dotata di un'apposita struttura tecnica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia sopra richiamate.

ART. 2

Struttura tecnica

1. Presso l'Unione Reno Galliera è istituita una Struttura tecnica a valenza intercomunale denominata "Sportello pratiche sismiche" che si occupa di garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative per l'assolvimento delle funzioni previste dalla L.R. 30 Ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" nonché il rispetto della tempistica stabilita dalla nuova normativa edilizia (L.R. n. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" e s.m.i.).
2. All'Unione spetta altresì stabilire, in concorso con l'Unione Terre di Pianura aderente al Servizio di cui al precedente punto, le modalità di svolgimento delle procedure, il regolare rispetto dei termini, l'organizzazione dei flussi relativi alle pratiche dai Comuni dell'Unione Terre di Pianura e dei relativi scambi amministrativi e tecnici, anche attivando opportune forme di comunicazione coinvolgenti il gruppo dei tecnici specificamente dedicati al compito nelle rispettive sedi comunali o dell'Unione.
3. Nulla è innovato invece rispetto alle competenze degli sportelli dell'Edilizia dei Comuni dell'Unione Terre di Pianura per quanto riguarda le procedure definite per il ricevimento, il deposito e l'istruttoria delle pratiche edilizie; per quanto attiene i depositi strutturali, gli Sportelli Unici per l'Edilizia dei Comuni dell'Unione Terre di Pianura, conserveranno la competenza esclusivamente riguardo la verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 3 L.R. n. 19/2008, nonché l'estrazione del campione dei depositi da assoggettare a controllo di merito; riguardo i procedimenti di Autorizzazione sismica, invece, la verifica di completezza e regolarità spetta allo Sportello pratiche sismiche dell'Unione Reno Galliera, ai sensi dell'art. 12, comma 3 L.R. n. 19/2008;

4. Lo Sportello pratiche sismiche dell'Unione Reno Galliera provvederà alla istruttoria tecnica per la verifica della osservanza delle norme tecniche per le costruzioni per i progetti di cui al punto precedente: pratiche ex art. 13 sorteggiate dai responsabili dei procedimenti dei Comuni e pratiche ex art. 11 della citata L.R. n. 19/2008 trasmesse dai Comuni. L'istruttoria avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla già citata L.R. n. 19/2008; compete all'Unione Reno Galliera l'espressione di pareri in materia sismica eventualmente inviati dai Comuni a riguardo di casi specifici (sono escluse interpretazioni normative e simili) ed il supporto / consulenza all'ufficio urbanistica dell'Unione Terre di Pianura nell'esame della documentazione tecnica di interventi correlati a strumenti urbanistici.
5. Il responsabile del procedimento dell'Unione Reno Galliera provvederà alla firma del relativo provvedimento finale di autorizzazione sismica sulla base dei pareri risultanti dalle istruttorie tecniche svolte dallo Sportello pratiche sismiche dell'Unione;
6. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture e l'istanza di autorizzazione, di cui al precedente punto 4, avverrà presso lo SUE/SUAP dei Comuni dell'Unione Terre di Pianura che provvederanno, quando previsto, a trasmetterlo allo Sportello pratiche sismiche dell'Unione Reno Galliera e, per conoscenza, all'Ufficio Sismica dell'Unione Terre di Pianura, con le modalità ed i tempi concordati.

ART. 3 Procedure

1. L'Unione Reno Galliera ed i Comuni dell'Unione Terre di Pianura si atterranno alle procedure indicate dalla L.R. n. 19/2008, da circolari, regolamenti e direttive regionali ed alle procedure operative redatte ed approvate dall'Unione Reno Galliera. L'approvazione di dette procedure operative avviene in accordo con l'Unione Terre di Pianura ed i Comuni attraverso la condivisione di un vademecum operativo redatto dall'Unione Reno Galliera.

ART. 4 Rimborso forfettario spese istruttorie

1. L'onere per l'utilizzo della struttura tecnica in materia sismica è costituita dal rimborso delle spese di istruttoria relative alle pratiche di autorizzazione ed alle pratiche di deposito il cui ammontare è determinato con apposito atto della Giunta Regionale, con

riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche soggette ad autorizzazione sismica e pratiche soggette a deposito.

2. Il rimborso forfettario per le spese istruttorie, previsto all'art. 20 della L.R. n. 19/2008 e successivi atti deliberativi regionali, dovrà essere versato contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica o al momento del deposito del progetto strutturale da parte del privato, direttamente sul conto corrente del Tesoriere dell'Unione Terre di Pianura. L'avvenuto versamento è verificato da parte dei Comuni competenti, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19/2008.
3. La struttura tecnica dell'Unione Reno Galliera supporterà, a richiesta, i Comuni e/o l'Unione Terre di Pianura nello stabilire il corretto tipo di intervento ed il numero di unità strutturali proposte nel progetto. Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica dell'Unione Reno Galliera verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, segnalando l'eventuale incongruenza su quanto versato ai Comuni competenti.

ART. 5

Costo del servizio

1. Al fine di coprire le spese che l'Unione Reno Galliera dovrà sostenere per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, l'Unione Terre di Pianura riconoscerà all'Unione una cifra forfettaria pari a € 46.000,00 annui. L'importo sopra indicato è destinato alla copertura delle spese per il personale impiegato nell'attività oggetto della presente convenzione, per l'adeguamento della retribuzione accessoria del responsabile del servizio, per la formazione, per l'allestimento e l'uso dei locali, per la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e tutto quanto complessivamente attenga all'adeguamento ed al funzionamento della struttura tecnica di cui all'art. 2.
2. La cifra di cui al punto 1 è da versarsi entro il mese di Settembre di ogni anno.

ART. 6

Organo di garanzia

1. Il buon andamento e la regolare applicazione dei patti contenuti nella presente Convenzione sono attribuiti alla competenza degli organi tecnici dell'Unione Reno Galliera, dell'Unione Terre di Pianura e dei suoi Comuni aderenti.

ART. 7

Durata

1. La presente convenzione, sottoposta all'approvazione dei rispettivi organi, ha validità pari a 3 (tre) anni (con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni alle medesime condizioni), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa: la stessa potrà essere anticipatamente risolta su espressa volontà delle parti da esprimersi formalmente entro 6 (sei) mesi prima della scadenza.
2. Le parti, in accordo tra loro, possono altresì apportare modifiche ai patti convenzionali sottoscritti anche in corso di validità del presente atto.

ART. 8

Recesso

1. La volontà di recesso deve essere espressa formalmente con anticipo di 6 (sei) mesi.
2. Il recesso non dà luogo a rimborsi al recedente.

ART. 9

Controversie

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esercizio della presente convenzione viene rimessa ai sensi di legge alle determinazioni del Giudice del Tribunale di Bologna.

ART. 10

Trattamento fiscale

1. Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termini dell'Art. 16 - Tab. B - D.P.R. 26/10/1992 n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione Reno Galliera

Il Presidente

Stefano Zanni

Per l'Unione Terre di Pianura

La Presidente

Roberta Bonori

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).